

Sentenza Commissariale 22 luglio - 15 settembre 1950 che liquida i diritti di uso civico sulla tenuta di Mezzano

Il Commissario per la liquidazione degli usi civici con sede in Roma ha pronunciato la seguente sentenza emessa nella causa posta in decisione all'udienza del 13 maggio 1950, promossa dal Comune di Marta (prov. di Viterbo), in persona del suo, Sindaco pro-tempore. *Attore comparso*, contro De Parri Lauro fu Domenico, in proprio e quale padre del minore Giov. Battista; Carletti Angela-Maria e Carletti. Anita, entrambe domiciliate in Viterbo, frazione Quercia ed. altri. *Convenuti comparsi*.

FATTO: Il Consiglio Comunale di Marta, con deliberazione in data 22 agosto 1925, statuiva di denunciare al Commissariato del Lazio-Umbria-Marche e Toscana per la liquidazione degli usi civici, agli effetti dell'art. 2 del R. D. Legge 22 maggio 1924 n. 751 (e della circolare 31 luglio 1925 n. 1541) quanto segue:

1) che la popolazione di Marta aveva e godeva l'esecuzione degli usi civici sulle terre di proprietà comunale;

2) che i sigg. Carletti e De Parri, già proprietari rispettivamente il primo della tenuta MensaVescovile, il secondo della tenuta Macchia di Marta e Colombello, erano addivenuti in confronto del Comune all'affrancazione degli usi civici che sulle dette loro tenute vantava la popolazione di Marta, cedendo ciascuno in corrispettivo al Comune una porzione delle stesse;

3) Che era desiderio e interesse del Comune stesso che il Commissario riferisse negli atti della Giunta d'Arbitri di Viterbo e presso altri uffici o Archivi di Stato, se i diritti della popolazione di Marta erano stati sufficientemente tutelati, e, se ancora opportuno ed in tempo, provvedesse alla loro tutela e reintegrazione.

Tale delibera veniva comminata al Commissariato con foglio in data 19 settembre 1925.

Il Commissario, con decreto 8 giugno 1938 nominava l'Agr. Sante Castellani per l'istruttoria del caso. L'istruttore, con relazione presentata l'11 luglio 1940, accettava l'irregolarità della affrancazione della tenuta Carnosse, effettuata da Carletti Gorgonio con atto del notaio Crispino Borgassi del 6 maggio 1895, per non avere la stessa riportato la omologazione della Giunta d'Arbitri, prescritta dalle disposizioni del T. U. della legge sugli usi civici 3 agosto 1891 n. 510, allora vigente. Accertava, altresì che sulla tenuta Macchia di Marta, di proprietà De Parri, sussistevano ancora usi civici non affrancati e precisamente su di una zona, già di proprietà del Duca della Farnia, il diritto di legnatico e sfrondo e, su altra zona, i diritti di pascolo, di legnatico e sfrondo.

Il Commissario, con decreto 18 dicembre 1940, ordinava la comparizione in giudizio di Carletti Ugo fu Gorgonio e De Parri Lauro fu Domenico, perché sentissero provvedere, in contraddittorio, sui pretesi diritti civici di pascolo e legnatico in favore della popolazione di Marta, sulle tenute Carnosse e Macchia. Il Comune di Marta faceva presente che la tenuta Carnosse apparteneva anche a Caretti Elvira fu Gorgonio e che dell'appezzamento distinto in catasto alla sezione I, n. 395, vocabolo Valle Madonna, di tavole 13.20, era usufruttuaria Moretti Liberata fu Nazzareno. Aggiungeva il Comune che della tenuta Macchia risultavano proprietari De Parri Domenico, Elena, Filippo e Giov. Battista di Lauro, tutti minorenni sotto la potestà del padre De Parri Lauro fu Domenico. Il Commissario, con ordinanza 7 marzo 1941, disponeva la integrazione del contraddittorio Costituendosi ritualmente le parti, intervenivano trattative di bonario componimento ed all'uopo l'Agr. Sante Castellani era dalle parti incaricato di predisporre un progetto di transazione, ma su di esso l'accordo non veniva raggiunto e, all'udienza del 23 novembre 1946, la causa era posta in decisione. Riportata sul ruolo per la sopravvenuta morte del decedente, furono riprese le trattative di amichevole componimento, ma anche questa volta senza esito positivo. Quindi, all'udienza del 13 maggio u. s., la causa passava in decisione sulle conclusioni sopra trascritte.

DIRITTO: Dalle indagini eseguite in ordine alla materia controversa è risultato quanto appresso:

a) Nei confronti dei convenuti De Parri:

Che costoro posseggono la tenuta Macchia di Marta, acquistata dal loro dante causa De Parri Filippo, parte per proprio conto e parte per conto del Duca Della Farnia, come da atto rogato dal Notaio Niccolò Nardi dell'8 ottobre 1804. Su tale tenuta si esercitavano un tempo, dalla popolazione del Comune di Marta, i diritti di pascolo e di legnatico. Successivamente, era stato affrancato il diritto di pascolo sulla porzione della tenuta acquistata per conto del De Parri, mediante cessione in proprietà al Comune di Marta di rubbia ventiquattro della macchia stessa (atto 21 marzo 1817 stipulato davanti il Vicario Generale di Montefiascone G. B. Licesa).

In tale occasione, si riconobbe che sulla quota rimasta al De Parri gravava il diritto di legnatico a favore della popolazione. Sennonché il diritto anzidetto venne affrancato con. altra transazione (approvata con sentenza della Giunta d'Arbitri di Viterbo del 28-29 dicembre 1893), mediante cessione in enfiteusi perpetua, al Comune di Marta, del terreno Colombrello di Ha. 47.43.90 che rimase gravato, a favore del De Parri, dell'annuo canone di L. 950. Per l'altra parte della tenuta, il Marchese Francesco dei duchi Gaetani, succeduto la Marchese della Farnia, con verbale del 31 agosto .1852 redatto davanti a Mons. Milella, Delegato Apostolico (reg.a Viterbo il 15 settembre 1852, vol. 53 atti pubblici, foglio 57 e conservato nell'Archivio di Stato, delegazione di Viterbo). procedette all'affrancazione del diritto di pascolo, mediante cessione alla Comunità di Marta di rubbia quaranta di terra, distaccate dalla tenuta, comprendendosi, nell'affrancazione, i vocaboli Prati dell'Oste e Roggi, facenti parte della Macchia di Marta. Nessun documento attesta che su tale parte della tenuta sia stato affrancato il diritto di legnatico.

Anche la proprietà di tale immobile venne trasferita al De Parri Filippo e ciò con atto Parronchi di Firenze del 25 settembre 1894.

b) Nei confronti dei convenuti Carletti:

Essi sono proprietari della tenuta «Cornosse», anticamente appartenente alla Mensa Arcivescovile di Montefiascone e gravata dal diritto di pascolo in favore della Comunità di Marta. Tale diritto fu affrancato da Carletti Gorgonio con rogiti 6 maggio 1895 per notaio Borgassi: con il primo, il Comune di Marta ricevette in proprietà un appezzamento di ettari sedici e con il secondo, s'ebbe in enfiteusi perpetua una parte della tenuta, per una superficie di Ha. 145.33.21, dietro corrispettivo del canone annuo di L. 2751.88. Tale atto enfiteutico, autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale del 12 dicembre 1892, fu approvato con R. Decreto 19 agosto 1894. Il primo atto, invece, non venne sottoposto alla omologazione della Giunta degli Arbitri, ai sensi delle disposizioni allora vigenti (T. U. 3 agosto 1891 n. 510).

Le proposte dell'Agr. Sante Castellani, per l'amichevole componimento della contestazione, comprendevano i seguenti punti:

A) Per la liquidazione del diritto di legnatico, gravante sulla proprietà De Parri: trasferimento in proprietà al Comune di Marta, di una zona pari ad un sesto del valore della tenuta "Macchia di Marta", ancora gravata. E, giacché tale zona, a seguito dell'affrancazione del diritto di pascolo, si era ridotta ad Ha. 171.79.20 (non sussistendo l'onere del pascolo sugli Ha. 7.70.00 di natura prativa), per un valore (alla data del 29 aprile 1943), di L. 528.267,20, la parte da distaccare avrebbe dovuto comprendere una superficie di ettari trentuno, del valore di L. 88.212,80, censita al catasto rustico di Marta, sezione II, n.ri 477, 478 sub. 1/parte, 478 sub. 2/parte, confinante con la strada comunale che conduce alla zona in enfiteusi, con la zona già assegnata in affrancazione al Comune e con la residua proprietà De Parri per due lati.

B) Per la liquidazione del diritto di pascolo gravante sulla proprietà Carletti e costituita da due appezzamenti, il primo di Ha. 120.33.29 ed il secondo di Ha. 16.65.10.

Considerato che il primo è costituito da terreno in gran parte pianeggiante, di buona feracità salvo qualche groppale, dissodato profondamente con macchine a trazione funicolare; che vi esistono due grandi fabbricati per allevamento cavalli stabulati, capaci di trenta capi ognuno, con

divisori interni ed abitazione del personale di custodia, fontanile, abbeveratoio con sorgente propria e relativa conduttura, sii per foraggio; che poco distante da tale complesso di fabbricati vi è un centro semibrado costituito da una grande stalla aperta ai lati e capace di 100 capi equini su due file a coda, con grande corsia centrale; che la tenuta è coltivata con regolare rotazione agraria in cui predominano la coltura dei cereali, prati stabili, e medicaie in copertura di cereali; il tecnico riteneva che la zona fosse da considerare sostanzialmente e permanentemente migliorata, onde la necessità di far luogo alla affrancazione, ai sensi dell'art. 7 della legge 16 giugno 1927 n. 1766 (imposizione di un canone enfiteutico), tenendo come base un valore complessivo (alla data prima indicata) di L. 679.880,90. Considerato, ancora, che il secondo appezzamento è costituito da terreno pianeggiante, di buona ed ottima feracità, già in possesso del Comune di Marta in forza della precedente affrancazione, non omologata, e distribuito ai cittadini in concessione ventinovenale a miglior coltura, che trovasi in gran parte migliorato con olivi, altri alberi e vigne; che, in relazione allo stato preesistente fosse da valutare in L. 94.078,15: considerato, infine, la opportunità di assegnare al Comune una quota pari ad un quarto, per complessive L. 193.489,75, il Castellani proponeva di lasciare allo stesso il terreno già in suo possesso, con una differenza, a suo favore, di un valore di lire 99.411,60, che, al tasso del 5%, inducevano un canone annuo enfiteutico di L. 4979,58.

In riferimento a tali proposte, la difesa delle parti convenute ha sollevato le eccezioni che seguono:

a) *Per i convenuti De Parri.*

In via preliminare, si è eccepita la estinzione dell'azione per il riconoscimento dell'uso civico di legnatico in contestazione, ai sensi degli articoli 3 della legge 16 giugno 1927 n. 1766 e 1 del relativo regolamento. Si assume, cioè, che la dichiarazione avrebbe dovuto risultare, da denuncia specifica in riferimento alle terre gravate, mentre nella delibera consiliare, riportata in narrativa, si fece solo riferimento per giunta generico, ai diritti per i quali era intervenuta l'affrancazione. In via subordinata, si è chiesto che la liquidazione venga espletata con un compenso non superiore all'ottavo, anche in considerazione del fatto che il Comune di Marta dispone di un patrimonio terriero di ettari

2214.53.70.

b) *Per i convenuti Carletti:*

È stato parimenti eccepita, in via preliminare, la decadenza del Comune di Marta delle sue pretese per le ragioni già dette stato, poi, rilevato che il Comune di Marta, nelle proprie richieste di causa, erasi richiamato a un diritto di legnatico, in verità mai sussistito e che l'affrancazione del diritto di pascolo, per la tenuta Cornosse e Mensa Vescovile, erasi effettivamente effettuata sia mediante la cessione in proprietà al Comune della zona di Ha. 16.65.10 che, con la concessione in enfiteusi, delle altre terre di Ha. 145.33.21 e, precisamente, su un totale di Ha. 282.31.60, erano stati attribuiti al comune circa i tre quinti delle terre gravate, superandosi, in tal modo, la misura massima consentita dalla legge. Dovendosi procedere ad una nuova liquidazione del predetto diritto, per la mancata omologazione dell'affrancazione di che trattasi, i Carletti erano in diritto di ottenere una revisione, in proprio favore, dello stato delle cose e non di essere onerati di ulteriore compensi, anche in denaro, come dalle proposte peritali.

c) *Per il Comune di Marta:*

Nei confronti dei convenuti De Parri, si è sostenuto, attraverso una minuta ricostruzione storica della situazione di fatto, che sull'intero tenimento ex comunale, poi diviso tra i De Parri e il Duca della Farnia, esistevano i diritti civici di pascolo e di legnatico; che sulla proprietà acquistata originariamente dai De Parri, le affrancazioni intervenute avevano avuto, per oggetto, soltanto il diritto di legnatico, per cui sarebbe tuttora da attuare la liquidazione del diritto di pascolo, che sulla proprietà già appartenente al Duca della Farnia e poi trasferita ai De Parri, era stato affrancato il solo diritto di pascolo e rimarrebbe, quindi, da liquidare il diritto di legnatico. In ordine alla decadenza eccepita si è, infine, sostenuto che la denuncia eseguita dal Consiglio Comunale, era più che idonea a salvaguardare tutti i diritti civici tuttora esistenti, anche perché la disposizione regolamentare di cui all'art. 1 del R. D. 26 febbraio 1928 n. 332 (relativa alla necessità delle

particolari specificazioni), entrata in vigore dopo che era già decorso il termine di sei mesi concesso dall'art. 3 della legge 16 giugno 1927 n. 1766, per le dette denunce non poteva spostare gli effetti già in precedenza conseguiti.

Nei confronti dei convenuti Carletti, poi, il Comune ha sostenuto che nessuna decadenza si fosse verificata essendosi fatto espresso richiamo all'affrancazione già compiuta, onde gli usi denunciati dovevano ritenersi quelli che ne avevano costituito l'oggetto. Ha, inoltre, negato che la concessione enfiteutica dovesse collegarsi all'affrancazione anzidetta per subire le conseguenze dell'eventuale nullità. Ha negato ogni sostanziale miglioria per la proprietà Carletti, rilevando che persino la Commissione per le Terre incolte presso il Tribunale di Viterbo, aveva, in data 16 ottobre 1945, accertato lo stato miserevole della tenuta, per il che bonariamente i proprietari ne avevano concesso, oltre un terzo, alla locale Cooperativa Reduci.

Pertanto, si è richiesta la liquidazione degli usi civici di pascolo e legnatico attraverso una congrua maggiorazione degli ettari sedici già distaccati in favore del Comune, con la condanna dei convenuti a Tendere il conto dei frutti percetti su tale maggiore assegnazione, nei limiti del trentennio precedente all'atto di citazione ed in prosieguo. In una postilla, il Comune ha fatto presente che i propri abitanti, in numero di circa quattromila, hanno estremo bisogno di terre, essendo quelle già possedute di scarsa feracità, sì che agli stessi compete l'applicazione dell'art. 7, ult. cpv. della legge del 1927, in riferimento all'art. 9 del R. D. 3 agosto 1891 n. 510, che consente l'assegnazione, oltre al distacco della quota competente, di altra quantità di terra, dietro corrispettivo di un canone da stabilirsi.

La questione da prendere per prima in esame concerne la eccezione di decadenza.

La soluzione non si palesa ardua né incerta, sol che si tengano presenti gli estremi concreti della delibera con la quale il Consiglio Comunale di Marta investì la cognizione di questo Commissariato. Tale delibera, infatti, non ebbe per oggetto, sia pure generico, diritti civici come che sia vantati dalla popolazione di Marta, onde la possibilità di una indagine in ordine alla efficacia di una denuncia siffatta; ma soltanto i diritti per i quali erano già intervenuti gli atti di affrancazione transattiva. E la istanza del Comune era unicamente intesa ad ottenere dal Commissario la verifica, «presso gli atti della Giunta d'Arbitri di Viterbo e presso altri Uffici o Archivi di Stato», della idoneità dei risultati in tal modo ottenuti dalla popolazione. Non veniva, pertanto, prospettato neppure in forma ipotetica, che sussistessero altri diritti oltre quelli che avevano formato oggetto degli atti di affrancazione, essendosi soltanto sollevato il dubbio che tali affrancazioni non fossero state regolari o comunque rispettosi dei diritti accennati.

Ciò stante, deve ovviamente ritenersi che per ogni altro diritto civico sia del tutto mancata ogni forma di dichiarazione, generica o specifica, onde la fondatezza della sollevata eccezione di decadenza. Per converso, è da ritenere che decadenza non incolga i diritti regolati dalle predette affrancazioni, dovendosene considerare idoneamente precisa e specifica la individuazione attraverso il richiamo fatto a tali negozi giuridici. Né va pretermesso che tale rilievo è condiviso dalla stessa difesa del Comune, riguardo ai convenuti Carletti, nei riflessi del diritto civico che, appunto, aveva formato oggetto dell'affrancazione ritenuta irrituale.

Passando all'applicazione concreta dei principi esposti, va considerato che, nei confronti dei convenuti De Parri, non sorge contestazione per i diritti di pascolo e di legnatico che originariamente gravano sulla parte della tenuta Macchia di Marta, acquistata dal loro dante causa, De Parri Filippo, nel 1804 in quanto le relative affrancazioni (giusta gli accertamenti dell'istruttore di ufficio, sopra riportati), intervennero in conformità delle leggi allora vigenti.

Non sorge neppure contestazione per il diritto di pascolo gravante sull'altra parte di detta tenuta (da essi De Pani acquistata nel 1894), essendo egualmente rituale l'affrancazione che la riguarda.

Sorge, invece, disputa in ordine al diritto di legnatico che, giusta gli accertamenti istruttori, graverebbe ancora tale zona di terreno, non essendo intervenuto, per essa alcun atto di affrancazione. Ma, appunto per ciò, la denuncia è mancata (onde la decadenza di cui all'art. 2 del R. D. 22 maggio 1924 n. 751) dato il riferimento espressamente limitato, di cui sopra è cenno, fatto dal consiglio Comunale di Marta, agli usi civici per i quali erano intervenute le affrancazioni.

Trattandosi, d'altra parte, di un diritto non più in esercizio, onde la necessità della denuncia ai sensi dell'art. 3 della legge 16 giugno 1927 n. 1766, mentre la nomina dell'istruttore venne disposta soltanto con decreto commissariale del giugno 1938, dopo, cioè, che la decadenza (essa opera di diritto) era già incorsa (art. 1 e 3 del R. D. 26 febbraio 1928. n. 332):.

Ciò stante, la domanda, proposta nei confronti dei convenuti De Parri, non può trovare accoglimento.

Nei confronti dei convenuti Carletti, il decidente. rileva che la contestazione involge non soltanto il diritto di pascolo sulla tenuta «Cornosse» o «Mensa Vescovile», che aveva formato oggetto dell'affrancazione del 1895, la quale non fu sottoposta alla omologazione della Giunta d'Arbitri di Viterbo, ma anche il diritto di legnatico del quale non esiste traccia nella delibera consiliare più volte esaminata, e neppure nella relazione presentata dall'istruttore di ufficio. In ordine, pertanto, a tale diritto non denunciato, è operativa la decadenza nei sensi innanzi menzionati.

Resta, in tal guisa, da decidere sul diritto di pascolo che fu oggetto dell'atto conciliativo del 1895. Le parti convengono, sostanzialmente, sul punto dell'inefficacia dello stesso; né si potrebbe dissentire, al riguardo, dal momento che l'accordo fra le parti interessate, trattandosi di materia di ordine pubblico, era da assoggettarsi al controllo della Giunta degli Arbitri la quale, sanzionandolo, avrebbe esercitato la facoltà accordatale dall'art. 11 del T. U. 3 agosto 1891 n. 510, di provvedere da amichevole compositore.

La disputa insiste, invece, particolarmente, sulle conseguenze dell'inefficacia della conciliazione di cui trattasi sull'altro negozio, quello, cioè, di enfiteusi, contestualmente stipulato, a ministero dello stesso notaio, per altra parte della tenuta, giacché, mentre il Comune sostiene che i due negozi sono l'uno dall'altro indipendenti, legati, al più, da un sostrato di motivi che non. hanno assunto esteriore consistenza giuridica, i convenuti Carletti si appellano, invece, alla interdipendenza «causale » degli stessi, in quanto entrambi i contraenti non si sarebbero indotti a stipulare: né i Carletti l'enfiteusi senza l'affrancazione; né il Comune l'affranco or detto, senza. la contestuale. enfiteusi. In verità, l'assunto del Comune non appare fondato, ove, come devesi, non ci si fermi alla mera apparenza delle due, convenzioni, ma se ne indaghi il contenuto in guisa da raggiungere, col tener presente l'intento pratico perseguito dalle parti, l'interpretazione più consentanea e, correlativamente, la qualificazione giuridicamente appropriata, degli accordi intervenuti. E deve subito sgombrarsi il terreno della disputa, dal rilievo fatto dalla. difesa del Comune che non sia consentita indagine alcuna circa i "motivi" del duplice contratto, per non essersi gli stessi esteriorizzati in dichiarazioni delle parti, al momento della stipulazione Tale assunto non si accorda, peraltro, col principio che, in genere, nell'ambito del diritto amministrativo, nel quale, la spinta dell'interesse pubblico è ognora preminente, la dichiarazione non prevale sulla intenzione ma questa su quella, a meno che quest'ultima non rimanga un fatto personale del funzionario e debba, quindi, l'interprete fermarsi ai soli dati della dichiarazione. Non può, in conseguenza, lasciarsi in disparte, così come la difesa del Comune vorrebbe, la deliberazione del 12 ottobre 1892, adottata dal Consiglio Comunale di Marta nella quale, chiarendosene le ragioni, si concretò la volontà dell'ente in ordine agli accordi da stipulare coi Carletti, volontà che il Sindaco, nella sua veste di legale rappresentante del Comune, aveva a solo compito di tradurre nella stipulazione. Orbene, la volontà anzidetta, che risulta consacrata. nel verbale della seduta, è precisa nel senso che con l'enfiteusi dovesse liberarsi ed affrancarsi da ogni servitù di pascolo, la porzione residua della tenuta: la parte, cioè, della stessa che, secondo le intese preliminari, doveva rimanere ai Carletti. In relazione al contenuto di tale volontà, che ha significato di antecedente necessario della stipulazione che ne è seguita, i due contratti, contestualmente rogati davanti allo stesso Notaio, hanno contenuto intrinseco, unitario e inscindibile. La scissione formale del contenuto negoziale di tal fatta, non poteva separare concettualmente e giuridicamente ciò che la volontà comune, formativa del negozio, aveva ritenuto, come s'è detto, inscindibile: inscindibilità, del resto, che rappresentava un riflesso della legge del tempo (T. U. 3 agosto 1891 n. 510) in ordine al duplice metodo accordato nelle province ex pontificie, all'affrancazione delle terre private, in quanto l'art. 9 di detto T. U. (richiamato, con lo stesso ambito di applicazione, dall'art. 12 del Regolamento

vigente sugli usi civici) consente l'affrancazione, in tutto o in parte del fondo gravato, mediante pagamento di un annuo canone al proprietario. Sì che appare non dubbio che l'intento pratico delle parti si fu quello di addivenire all'affrancazione dell'uso civico di cui trattasi, ponendo la popolazione interessata in condizione di conseguire, oltre la zona di terreno, di sua stretta spettanza, quale corrispettivo del valore del proprio diritto, altra zona della stessa tenuta idonea a soddisfare la certezza che il secondo rogito s'ebbe duplice funzione: di completare l'assegnazione della quota legalmente dovuta e di dare più ampio respiro di terre alla popolazione interessata. Pertanto, al rilievo di inefficacia, quanto al secondo contratto (costituzione di enfiteusi) derivante dall'interpretazione del contenuto della volontà delle parti, altra ragione di inefficacia si aggiunge, nel senso che l'uno e l'altro negozio si completarono nel duplice metodo di affrancazione la quale importava, ovviamente, lo stesso controllo da parte della Giunta d'Arbitri e la stessa necessità di approvazione. Vi è stata, è vero, l'approvazione governativa del contratto enfiteutico, ma all'effetto ben diverso di controllare l'acquisto di diritti immobiliari da parte del Comune (legge 5 giugno 1850); onde non sarebbe concepibile il richiamo di detta approvazione al fine di equipollenza con quella mancata della Giunta.

Conseguenza della inefficacia giuridica dei contratti, è, evidentemente, quella del ritorno delle cose allo stato *quo ante*: il che, importa si addivenga ad un'affrancazione. *ex novo* della tenuta Carletti secondo le disposizioni legislative vigenti. Sì che, fissata, come alla relazione tecnica, la natura essenziale del pascolo e trovata rispondente alla entità dell'uso anzidetto, il corrispettivo nella misura del quarto, è da considerare la richiesta inoltrata dal Comune per l'applicazione dell'art. 9 del T. U. del 1891 in relazione a tutta l'estensione della tenuta gravata. Ma richiesta talmente lata non trovasi giustificata, mentre si rende accoglibile una parziale attribuzione, in limiti che non eccedano, nell'insieme, le superfici cedute coi due rogiti del 1895, in quanto è da tener presente che le stesse parti riconobbero allora il bisogno di terre, da parte della popolazione e detto bisogno fu soddisfatto col duplice metodo di affranco, che ha formato oggetto della svolta disamina. Né è da omettere il rilievo che il bisogno di terre dei lavoratori del Comune, si è tradotto in assegnazione di lotti, che sarebbe ingiusto e inopportuno rimuovere. A conclusione, pertanto, delle premesse, occorre tradurre in termini concreti la affrancazione disposta. Non sono agli atti di causa elementi che suffraghino una immediata decisione in ordine all'affranco e, pertanto, non può prescindere da una perizia, il cui espletamento non rimuove le definitività delle decisioni adottate. E' d'uopo, quindi, pronunciare sulle spese del giudizio, compensandole, per superiori ragioni di equità e ponendo quelle di sentenza e successive per un quarto sul Comune e per tre quarti sui Carletti, in coincidenza delle rispettive quote di cointeressenza sulle terre gravate.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sulla contestazione, come sopra promossa, fra il Comune di Marta, da una parte, e, dall'altra, De Parri Lauro e i minori da quest'ultimo rappresentati, De Parri Domenico, Elena, Filippo e Giovanni Battista, nonché Carletti Ugo, Carletti . Elvira e Moretti Liberata; uditi i procuratori delle parti e reietta ogni contraria istanza; eccezione o difesa, provvede come appresso:

richiesta di terra coltivabile da parte della popolazione del luogo. In tal modo, si addivenne, col primo - rogito, all'assegnazione degli ettari sedici, da scorporare dal grosso della tenuta e, subito dopo, coi secondo rogito, all'assegnazione della più ampia zona, sotto il contrassegno contrattuale dell'enfiteusi. Giacché è da tener presente che l'affranco della intera tenuta, estesa ettari 282, non potesse ritenersi avvenuta col solo compenso, davvero irrisorio, degli ettari sedici anzidetti, onde la intuitiva

I) Dichiara estinta l'azione da detto Comune diretta al riconoscimento del diritto civico di pascolo, per la popolazione di Marta, nei confronti di essi convenuti De Parri e in relazione alle terre di loro proprietà, nel contesto indicate;

II) Dichiara parimenti estinta l'azione del Comune stesso diretta al riconoscimento del diritto di legnatico nei confronti di detti convenuti Carletti e Moretti, in ordine alla tenuta denominata Cornosse o Mensa Vescovile;

III) Dichiara, ad ogni conseguenziale effetto di legge, la inefficacia giuridica dei due contratti, stipulati entrambi a ministero del Notaio Borgassi, in data 6 maggio 1895, fra il Comune di Marta e Carletti Gorgonio, aventi il primo ad oggetto la cessione in proprietà dai Carletti al Comune di parte di detta tenuta Cornosse o Mensa Vescovile ed il secondo la concessione in enfiteusi perpetua di altra parte della tenuta medesima;

IV) Assegna al Comune di Marta, in corrispettivo dell'uso civico di pascolo, gravante sulla tenuta Cornosse o Mensa Vescovile, il quarto in valore della stessa, ai sensi degli articoli 5 e 6 della vigente legge sugli usi civici;

V) Dispone che, ad integrazione, dell'assegnazione di cui sopra è menzione, sia assegnata, ad esso Comune di Marta, altra zona da distaccare dalla tenuta Cornosse, di tale estensione che corrisponda, in unione a quella di cui al numero IV, alla zona passata in godimento della popolazione del Comune, per effetto dei due rogiti dichiarati inefficaci. Sulla parte eccedente il quarto di valore, e che passerà nei limiti di cui sopra, al Comune, verrà fissato, a favore dei proprietari Carletti un canone annuo, ai sensi dell'art. 9 del R. D. 3 agosto 1891 n. 510.

VI) Commette all'agronomo Sante Castellani, domiciliato in Roma, Via Balbo 41, di procedere agli accertamenti occorrenti, dei quali renderà conto con relazione scritta, da depositare, con contestuale giuramento, nella Segreteria del Commissariato, nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione che a lui sarà fatta della presente decisione;

VII) Dichiara compensate fra le parti tutte le spese del presente giudizio, ponendo, quelle di sentenza e successive, per un quarto. a carico del Comune e per tre quarti a carico solidale dei Carletti.

Roma, 22 luglio 1950.

Il Commissario: L. FELICI

La presente sentenza è stata depositata nella Segreteria del Commissariato oggi 15 settembre 1950. Il Segretario: M. CORSI. Registrata a Roma, 22 settembre 1950 n. 3197. Vol. 610. Atti Giudiziari.